



27 DIC 2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO

NAZIONALE - PROVINCIA DI VARESE - ODV

STATUTO

ART.1- GENERALITA'

È costituito l'ente del terzo settore in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV), denominato

**“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale -
Provincia di Varese - ODV”**

qui di seguito richiamata semplicemente come “Associazione”, in conformità al dettato del D.lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni,

La qualificazione di Organizzazione di Volontariato “ODV” costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo deve essere inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, è apartitica e non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017

L'Associazione ha sede sociale in Busto Arsizio.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente statuto e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con una sua deliberazione, soggetta a ratifica assembleare, può trasferire la sede nell'ambito della Provincia di Varese, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Provincia stessa.

L'Associazione opera in accordo alle direttive generali dell'associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale con sede in Via Sorianello 1 – 00178 Capannelle (Roma) - iscritta al nr. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo in Roma – codice fiscale 96252030588 - nella quale si riconosce e che di seguito sarà chiamata “*Direzione Nazionale*”; si configura pertanto quale **Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Varese ODV** pur avendo autonoma associazione e forma costitutiva oltre che piena autonomia sul piano operativo, amministrativo-contabile e patrimoniale.

ART.2 - FINALITA' & ATTIVITA'

L'Associazione non ha fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri Soci, opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

- a) tutela dei diritti civili,

- 
- b) nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore;
 - c) nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita e per la salvaguardia dell'ambiente, con attività di volontariato, formazione e addestramento in favore dei cittadini;
 - d) tutela e valorizzazione del territorio della natura e dell'ambiente.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 
1. promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i soci, i Vigili del Fuoco in Congedo e in Servizio, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
 2. valorizzare l'operatività del sodalizio e l'immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra la società civile anche sviluppando dimostrazioni di arte pompieristica con l'utilizzo di mezzi storici e della c.d. "squadra storica";
 3. tenere vivi tra i Soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni e la storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio;
 4. svolgere attività di volontariato per l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza, in favore dei cittadini, enti pubblici, privati, associazioni;

5. organizzare, qualora ne ricorrano le condizioni, manifestazioni pubbliche per il diffondere della cultura della sicurezza e della prevenzione anche sviluppando iniziative di utilità sociale per l'educazione, in particolare, dei bambini tra cui ad esempio il percorso interattivo denominato "accademia dei minipompieri" o anche detto "pompieropoli";
6. svolgere ogni forma di assistenza sociale, culturale, ricreativa e sportiva in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociale e famigliari, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore;

I Soci dell'Associazione mettendo gratuitamente a disposizione della popolazione la loro pluriennale esperienza anche di ex Vigili del Fuoco, potranno svolgere attività informativa e formativa su nozioni e norme comportamentali utili ai cittadini per la salvaguardia della loro ed altrui incolumità, insegnando agli stessi a conoscere e prevenire i molteplici rischi che si celano fra le mura domestiche, nell'ambiente di lavoro o nel territorio, ponendoli nel contempo in grado di fronteggiare, qualora si verificassero, possibili situazioni di pericolo ed emergenza, ivi includendo ad esempio la partecipazione e organizzazione di prove di evacuazione nell'ambito del c.d. progetto "scuola sicura" così come la partecipazione a piani-progetti di protezione ambientale e/o previsione e prevenzione di vari tipi di rischi tra cui in particolare quello incendi.

Altresì i soci dell'Associazione, valutata la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, potranno essere destinati, qualora se configurasse

il presupposto, all'espletamento delle mansioni previste per gli operatori di sicurezza.

Resta inteso che l'Associazione ed i suoi Soci non possono svolgere o gestire in proprio nessuna attività che risulti essere in contrapposizione o di specifica competenza del Corpo Nazionale VV.F.

I Soci possono collaborare, nei casi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, presso i Comandi Provinciali o in loco in servizi ritenuti utili alla integrazione delle attività proprie dei Vigili del Fuoco del C.N.VV.F e delle Province Autonome, l'opera sarà prestata nei casi di necessità nei modi, forme, tempi, termini e garanzie che il Comando Provinciale competente riterrà opportuni.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri Soci.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, ai fini dell'inquadramento delle attività in quelle di interesse generale previste

dell'art. 5 del D.lgs. 117/17 e s.m.i. dichiara che le stesse ricadono nelle seguenti lettere previste dal D.lgs. 117/17 citato:

- rif. punto d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- rif. punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- rif. punto u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 117/17 e s.m.i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del citato D.lgs. 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

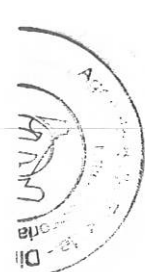


ART.3 - SOCI

Possono diventare soci dell'Associazione, **tutti** coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, l'ammissione decorre dalla data di deliberazione, la stessa è soggetta a ratifica assembleare in occasione della prima riunione utile.



Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Garanti nonché all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima convocazione.

Il numero dei soci è illimitato, i soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

I Soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- a) ONORARI
- b) BENEMERITI
- c) EFFETTIVI
- d) SOSTENITORI

SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci Onorari, previo il loro consenso, su proposta del Consiglio di Amministrazione e relativa delibera assembleare di ratifica, nonché ratifica della Direzione Nazionale:

- a) i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo, a gli ex vigili volontari ausiliari ed ai giovani del servizio civile decorati di medaglia l'oro o d'argento al valore civile;
- b) i soci e le persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti o che abbiano titoli di particolare benemerita nei riguardi del Corpo o dell'Associazione Nazionale VV.F;
- c) i familiari dei deceduti per causa di servizio-vittime del dovere;

I Soci Onorari versano la relativa quota se previsto dalle procedure previste dalla Direzione Nazionale, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

SOCI BENEMERITI

Possono essere nominati Soci Benemeriti su proposta del Consiglio di Amministrazione e relativa delibera assembleare di ratifica, nonché ratifica della Direzione Nazionale, coloro che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'Associazione anche se non appartenenti al C.N.VV.F. I Soci Benemeriti versano la relativa quota secondo le procedure previste.

SOCI EFFETTIVI

Sono Soci Effettivi, tutti coloro che fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

a) gli appartenenti ad una qualsiasi delle carriere del personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Comandi delle Provincie Autonome che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti fissati dal presente Statuto;

b) il personale in servizio iscritto nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Comandi delle Provincie Autonome;

c) gli ex Ausiliari e i volontari iscritti nelle liste dei Comandi VV. F e i cittadini chiamati ad espletare il servizio civile nel Corpo Nazionale VV.F;

Ai Soci di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;

b) i familiari dei Colleghi deceduti;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017



c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;

d) tutti coloro che, condividendo i principi ed i valori associativi, ne fanno richiesta;

I Soci vengono iscritti in distinti Albi secondo le categorie di appartenenza sopra indicate. L'iscrizione viene fatta presso la Sede Sociale.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti tutte le persone che danno un loro contributo personale e/o economico. I simpatizzanti non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne a qualsiasi titolo per dolo o per colpa grave;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci, maggiori di età, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno il dovere/diritto di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di versare la quota sociale stabilita dall'Assemblea, nonché eventuali ulteriori contributi richiesti per la gestione delle attività associative.

A carico dei soci, che contravvengono alle norme statutarie e del regolamento possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari conformemente anche a quanto stabilito dalla Direzione Nazionale:

- a) Richiamo per infrazione di lieve entità da parte del Presidente;
- b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Garanti;
- c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione. Avverso l'adozione del provvedimento di espulsione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Garanti. Il provvedimento di sospensione e la sua durata, o l'espulsione viene adottata dal Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di espulsione deve essere ratificato dall'Assemblea in occasione della prima assemblea utile, nonché avallato dalla Direzione Nazionale.

La qualità di Socio si perde:

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017

- a) per morte
- b) per morosità
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) per esclusione

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Avverso il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Garanti.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte. La tessera scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di iscrizione.

Il Socio dimissionario, moroso o espulso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ART. 5 – STRUTTURA

L'Associazione si articola nelle seguenti Strutture Territoriali di Base:

a) Sede Locale

Viene costituita, di norma, a livello locale o comunale e viene inquadrata nella Sede Provinciale e funge da punto di coordinamento.

b) Sede Provinciale (Principale)

Viene costituita, di norma quando possibile, a livello di Capoluogo di Provincia. La Sede Provinciale raccoglie tutti i Soci residenti nel territorio della Provincia secondo le categorie di appartenenza di cui ai precedenti articoli. Essa inquadra tutte le Sedi Locali eventualmente costituite gestendone l'Amministrazione in forma unitaria.

ART 6 – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi sociali dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente

d) Il Presidente Onorario

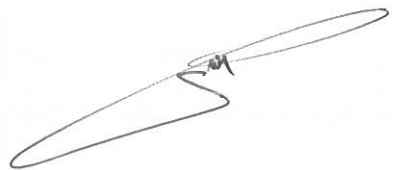
e) L'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti (quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.)

f) il Collegio dei Garanti

ART 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci all'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed è di regola presieduta dal

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017



Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio di Amministrazione;

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.;

d) approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio di Amministrazione;

e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;

f) ratifica le richieste pervenute dalla Direzione Nazionale relativamente all'ammontare dei contributi dovuti dall'Associazione alla Direzione Nazionale stessa;

g) sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione fissa l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico dei Soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;

h) Nominare il Presidente onorario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017

qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni aderente può essere assegnatario in proprio di massimo due deleghe scritte.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze successivamente indicate.

Il voto espresso in modo palese con alzata di mano può essere adottato e sarà valido per l'approvazione dei più disparati argomenti, salvo i casi riguardanti singole persone (ad esempio la nomina delle cariche sociali), allorché si deve procedere con voto segreto espresso mediante scheda.

Con mozione d'ordine approvata dalla maggioranza semplice dei votanti può procedersi alla votazione segreta anche per altri casi, pur non riguardanti la nomina delle cariche sociali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

ART 8 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il numero dei componenti è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 (quattro) esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il **Presidente** ed un **Vicepresidente**, nonché l'eventuale **Segretario e Tesoriere**

Il Consiglio di Amministrazione cura lo sviluppo della Sezione Provinciale secondo le direttive generali dell'Assemblea dei Soci della Associazione e secondo le direttive generali della Direzione Nazionale che si impegna a rispettare. Il Consiglio di Amministrazione promuove altresì nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa dei Soci e si avvale, eventualmente, di appositi collaboratori meglio rappresentanti le singole realtà che provvede a nominare per una più efficace attuazione delle singole attività ricreative, assistenziali e culturali. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati senza diritto di voto a partecipare, se ritenuti importanti i loro pareri tecnici rispetto all'ordine del giorno predisposto, esperti esterni e i coordinatori di eventuali gruppi rappresentanti di eventuali Sezioni interne di lavoro. Viene altresì invitato a partecipare per il necessario ed eventuale collegamento con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comandante Provinciale e/o il



Funzionario referente da lui designato per i rapporti tra Comando Provinciale VV. F e l'Associazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- f) nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio di Amministrazione, oppure anche tra i non Soci. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo



sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2016/679, il Presidente è il titolare del trattamento dei dati di cui sopra.

- 
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
 - h) deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
 - i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dei Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge alle Associazioni di Volontariato e dalle disponibilità previste nel bilancio;
 - k) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017

1) Valutate le richieste della Direzione Nazionale e i propri fabbisogni di funzionamento determinare l'ammontare della quota sociale per la prima iscrizione e i rinnovi successivi, presentandosi per la ratifica di competenza dell'Assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le deliberazioni sono espresse a maggioranza dei presenti, in caso di parità, nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Provinciale dura in carica comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i componenti possono essere riconfermati.

Nell'intervallo tra un'elezione e l'altra, i componenti che vengono a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di graduatoria nella precedente votazione.

Esaurita la disponibilità di tali Soci votati nelle precedenti elezioni, il Consiglio di Amministrazione potrà completare il proprio mandato se perlomeno viene mantenuto il numero minimo di 5 (cinque) membri rispetto ai sette normalmente previsti. In mancanza di ciò si dovrà provvedere a procedere a convocare nel più breve termine possibile l'Assemblea per nuove elezioni (la convocazione compete a: membri del Consiglio di Amministrazione o 1/10 dei Soci o al collegio dei garanti)

Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale in sostituzione di membri decaduti scadranno dalla loro carica allo scadere del mandato quadriennale di cui è stato investito il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono dalla loro carica:

- a) quando perdono la qualità di Soci
- b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Il Consiglio di Amministrazione preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata. Il provvedimento consigliare è soggetto a ratifica assembleare.
- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione; il provvedimento consigliare è soggetto a ratifica assembleare.
- d) per fine mandato, salvo conferma

L'assegnazione delle varie cariche avverrà con votazione interna al Consiglio di Amministrazione stesso procedendo con il seguente ordine:

Votazione del Presidente, del Vicepresidente del Segretario e del Tesoriere.

In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati, se non vi è espressa rinuncia da parte di uno dei due, la nomina in carica sarà attribuita al più anziano in età.



Le votazioni sia quelle dell'Assemblea de Soci che quelle interne al Comitato per la suddivisione delle varie cariche, dovranno avvenire a mezzo scheda.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) è autorizzato ad operare con banche e uffici postali, ha facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti la gestione sociale. Ha firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017

f) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente promuove, di concerto con il Segretario, tutte le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione, anche attraverso il necessario raccordo con il Coordinatore Regionale, quale Centro Regolatore dell'attività organizzativa e progettuale delle Sezioni Provinciali presenti nella Regione Lombardia.

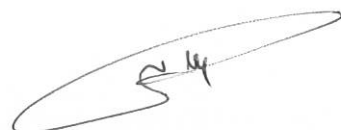
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vicepresidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

ART.10 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario rappresenta onorificamente tutta l'Associazione e partecipa a pieno titolo, per la natura dell'Associazione alla sua attività.

Il presidente onorario è nominato dalla assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione in ragione dell'onore per l'Associazione di annoverarlo per ragioni connesse alla sua competenza, integrità morale e prestigio nonché per i tangibili servizi resi alla Associazione stessa. Il presidente onorario è esonerato dal pagamento della quota annuale all'Associazione ma partecipa all'Assemblea dei Soci con diritto di intervento e voto. Il presidente onorario partecipa altresì, di diritto e a propria discrezione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma sempre a titolo consultivo e/o propositivo senza alcun diritto di voto. La

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017



carica è assunta e assolta a totale titolo gratuito. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni. Il soggetto nominato può essere revocato dall'incarico in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi associativi. La revoca è deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con votazione a maggioranza dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione assembleare utile.

Il presidente onorario, decade da qualunque organo statutario dell'Associazione preesistente e non assume alcun titolo né poteri di rappresentanza legale dell'Associazione.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora vengano superati i limiti imposti dalla legge che attualmente sono i seguenti (limiti da superare per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale euro 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il

bilancio sociale, qualora adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida e conforme alle scritture contabili.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti tra i Soci o eventualmente anche tra i non Soci di provata esperienza qualora non fossero disponibili candidati interni e sempreché tale possibilità sia prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio dei Garanti



a) ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

b) ha il compito di esaminare i ricorsi predisposti da aspiranti Soci non accettati;

c) giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 13 – GRATUITA DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Esse hanno la durata di anni quattro e possono essere riconfermate.

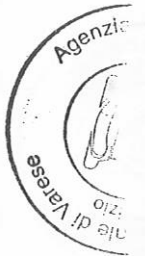
ART. 14 – LIBRI SOCIALI e SCRITTURE CONTABILI

Sono libri dell'associazione:

- 1) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- 2) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'assemblea;
- 3) il libro verbali del Consiglio di Amministrazione, contenente i verbali del Consiglio di Amministrazione;
- 4) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
- 5) Il libro delle riunioni dell'organo di controllo se non monocratico;
- 6) Il libro delle riunioni del collegio dei garanti.

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione salvo i libri delle riunioni dell'organo di controllo e del collegio dei garanti.

I verbali di assemblea e Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione e di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.



Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendo richiesta esplicita al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART.15- RISORSE, PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soci e simpatizzanti;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017;
- g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017



d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, terzo comma del D.lgs. 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, terzo comma del D.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello adottato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017

Nel caso ricorrano i requisiti previsti dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

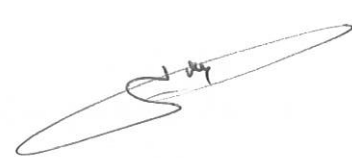
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.16- MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno che provvederà a nominare un liquidatore. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.lgs. 117/2017



ART.17- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al Regolamento Nazionale, e alle norme generali sul volontariato.

ART.18- NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio di Amministrazione, tramite la redazione di apposito regolamento, e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiedere copia personale.

ART.19- RAPPRESENTANZA

In occasione di manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia a livello centrale che periferico, il Presidente con il Consiglio di Amministrazione della Associazione assumeranno idonee iniziative che permetteranno ai Soci di partecipare ed in particolare cureranno che la rappresentanza con Stendardo della Sezione sia adeguatamente contemplata nel cerimoniale predisposto per l'occasione. Lo Stendardo della Sezione Provinciale avrà la forma di quello in uso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro **"Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di Varese"**.

ART.20 – FORO COMPETENTE

Avendo questa Associazione sede in Provincia di Varese per tutte le controversie si elegge il Foro competente in Busto Arsizio.

ART.21 – DISPOSIZIONI FINALI

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 -
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, per quanto non immediatamente applicabile, resta in vigore la normativa previgente in materia di Organizzazioni di Volontariato.

